

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VERITATIS SPLENDOR

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
PIAZZA PADRE M. KOLBE 14

Numero REA: AP - 176037

Codice fiscale: 01819700442

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2019 - Statuto completo	2
--	---



DOTT.
STEFANO SABATINI
NOTAIO

-----STATUTO DELLA SOCIETA'-----

-----"COOPERATIVA SOCIALE VERITATIS SPLENDOR"-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita la Società cooperativa sociale denominata-----

-----"COOPERATIVA SOCIALE VERITATIS SPLENDOR".-----

La Società ha sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).-----

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dell'Organo Amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Unione Europea.-----

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'Albo previsto dall'art. 2512 C.C.-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

-----Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della Legge 381/91.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-

culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.-----

-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione, per conto di enti pubblici e privati, di servizi sociali orientati quali, in via prioritaria, ma non esclusiva:-----

a) organizzazione e gestione, in forma privata o per conto di enti pubblici e privati, di servizi educativi e socio-educativi rivolti a minori, e pertanto: centri diurni socio-educativi, ricreativi, doposcuola, asili nido, scuole materne, centri per l'infanzia, istituti e scuole di ogni ordine e grado, centri culturali, sportivi, centri di aggregazione giovanile nonché servizi per l'assistenza dei bambini con baby sitters e servizi di baby parking;-----

b) organizzazione e gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi educativi e socio educativi rivolti a minori, anziani, giovani, portatori di handicap, famiglie e ad ogni tipologia di soggetto svantaggiato, quali: centri diurni e strutture a carattere animativo, educativo, didattico e ricreativo, anche attraverso l'attuazione di corsi e di laboratori ludici e artistici con obiettivi educativi e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre attività per il tempo libero, lo sport, la musica, la cultura ed il turismo sociale.-----

c) organizzazione e gestione in proprio e per conto terzi di servizi diurni o residenziali, socio sanitari e socio assistenziali, di accoglienza, animazione, assistenza, comunità alloggio e terapeutiche, case famiglia, comunità di convivenza (case di riposo, residenze protette, ecc.) RSA e simili, e servizi e di assistenza domiciliare, presso case di cura ed ospedali, rivolti alla persona umana ed in particolare a minori, anziani, ammalati e persone bisognose, portatori di handicap, tossicodipendenti, ragazze madri, donne o famiglie in stato di bisogno, immigrati e soggetti svantaggiati in genere; -----

d) organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, perfezionamento e di ogni altro tipo per il sostegno della persona e per lo sviluppo della nuova occupazione, per agevolare l'inserimento lavorativo, ed in particolare, ma non esclusivamente, nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi; gestire pertanto scuole, doposcuola, istituti formativi di ogni ordine e grado, centri di formazione e servizi educativi, anche con l'ausilio della Regione, del Fondo Sociale Europeo, e di ogni altra istituzione pubblica e/o privata; -----

e) organizzazione e attuazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi di ogni tipo di emarginazione della persona, anche attraverso l'attivazione o la gestione dei centri di studio, ricerca, documentazione e osservatori;-----

f) la società, per svolgere le attività di cui sopra, potrà realizzare, acquistare, prendere in affitto o locare, avere e/o disporre a qualsiasi titolo, terreni, fabbricati, stabilimenti, negozi, punti vendita, uffici, automezzi, macchine ed attrezzi.-----

g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;-----

h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate o contenute nel D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 112 compatibili con la forma giuridica dell'ente, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi; potrà partecipare attivamente ad istruttorie pubbliche di progetta-

zione, ai tavoli di programmazione e concertazione previsti dalla legislazione in vigore e compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----Art. 5 (Soci ordinari cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci tutte le persone in possesso di una specifica competenza tecnica in relazione alle attività della società, le persone che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali, nonché le persone giuridiche - pubbliche o private - nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.-----

-----Art.6 (soci volontari - categorie speciali di soci)-----

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.-----

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.-----

Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-

sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

E' consentita l'ammissione di soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in speciali categorie di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione, ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.-----

L'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle appresso individuate:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Assemblea anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.-----

-----**Art. 7 (Domanda di ammissione)**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;-----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;--
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla Legge;---
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interesse diretti o indiretti in imprese che perseguono scopi identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa.-----

-----**Art. 8 (Obblighi del socio)**-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli Amministratori:-----

- delle quote sottoscritte;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-

gli organi sociali.-----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

-----**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**-----

Il rapporto sociale con i soci si estingue:-----

1. Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
2. Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Art. 10 (Recesso del socio)**-----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.---

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----**Art. 11 (Decadenza)**-----

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condi-

zioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del presente Statuto, oppure che abbia perduto i requisiti dell'ammissione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al Socio, ha effetto dalla annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dagli Amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

b) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;

e) che, senza l'esplicita autorizzazione scritta degli Amministratori, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.----
Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

-----**Art. 15 (Morte del socio)**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.-----

-----**Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 17 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) ciascuna.-----

-----Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

-----Art. 20 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

-----**Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

-----**Art. 22 (Elementi costitutivi)**-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi).-----

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge ;-----

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

Le Riserve, comunque denominate, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita sociale.-----

-----**Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001

n. 142.-----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.-----

Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;-----
- qualifica professionale;-----
- compensi erogati;-----
- tempo di permanenza in cooperativa;-----
- tipologia del rapporto di lavoro.-----

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.-----

-----TITOLO VI-----

-----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 26 (Organi sociali)-----

Sono Organi della Cooperativa:-----

- a) l'Assemblea dei Soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) l'organo di controllo, se nominato.-----

-----Art.27 (Funzione dell'Assemblea)-----

L'Assemblea:-----

- a) approva il bilancio e destina gli utili;-----
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;-----
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;-----
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;-----
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;-----
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;-----
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;-----
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;-----
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----

k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;-----

l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;-----

m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione. -----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.-----

-----**Art. 28 (Assemblee)**-----

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 24.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

-----**Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

-----**Art. 30 (Votazioni)**-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

-----**Art. 31 (Voto)**-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

-----**Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----

-----**Art. 33 (Amministrazione)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili.-----

-----**Art. 34 (Compiti degli Amministratori)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.-----

Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----**Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

-----**Art. 36 (Integrazione o sostituzione degli Amministratori)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,

il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----**Art. 37 (Compensi agli Amministratori)**-----
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.-----

-----**Art. 38 (Rappresentanza)**-----
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o di impedimento, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----**Art. 39 (Organo di Controllo)**-----
L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.-----

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.-----

Si applica l art. 2477 c.c.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**CONTROVERSIE**-----

-----**Art. 40 (Clausola arbitrale)** -----
Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri.-----

Gli Arbitri sono scelti tra i componenti della camera di conciliazione istituita presso la locale Camera di Commercio e sono nominati dal Presidente della Camera di commercio stessa.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 41 (Scioglimento anticipato)-----

La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge e per volontà assembleare.-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 43 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento

dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

-Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

-Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Firmato: Roberto ANDREUCCI

Dott. Stefano SABATINI - Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta mediante M.U.I..